



CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

ORDINANZA N° Gen. 45 del 13/03/2025

Oggetto: Misure di sicurezza e prevenzione -Divieto temporaneo vendita bibite in contenitori di vetro o latta – “Carnevale Maschere Zoomorfe – 2025”

VISTO il programma del carnevale europeo ed in particolare l'evento delle maschere zoomorfe che si terrà anche quest'anno a Isernia nei giorni di 14 e 15 marzo 2025;

CONSIDERATO

- che l'affollamento previsto per la sfilata del “Carnevale Europee delle Maschere Zoomorfe – 2025” nella giornata del 15 marzo è considerevole, con oltre 300 figuranti che sfileranno lungo le vie della città, con inizio alle ore 16.00 dall'Auditorium per concludersi al centro storico, dove in Piazza Andrea d'Isernia, si terrà alle 21.00 un concerto della “Nuova Compagnia di Canto Popolare”

CHE, pertanto, vanno opportunamente valutati gli effetti derivanti dalla vendita per asporto delle bevande alcoliche e non alcoliche in recipienti di vetro e di latta, che, se abbandonati lungo le strade interessate della città, potrebbero costituire fonte di pericolo in caso di emergenze;

-che l'attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi, in ragione della liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d'esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materia analoghe a quelle dei pubblici esercizi;

- che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande sia integri che pericolosamente frantumati e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, oltre ad ingenerare una situazione di degrado urbano in occasione di manifestazioni nelle quali è previsto un considerevole afflusso di persone e di conseguenza un elevato consumo di tali bevande come per la manifestazione di cui al presente provvedimento;

- che tale situazione genera concreti rischi e pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTA l'esigenza di adottare provvedimenti urgenti finalizzati a limitare in determinati giorni ed orari la vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine se non a condizioni che garantiscano che tale somministrazione avvenga nei locali e nelle aree del pubblico esercizio a ciò legittimamente autorizzate, evitando la dispersione al suolo di contenitori di vetro e lattine che rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

RAVVISA la necessità di adottare con celerità una misura idonea a prevenire i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande in bottiglie di vetro e lattine;

VISTI

-l'art. 50 comma7bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art.8 del D.L.14/20-2-2017, convertito con modifiche dalla Legge n.48/18-4-2014 che dispone «Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità ed il riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone può disporre, per un periodo di tempo comunque non superiore a trenta giorni, con Ordinanza non contingibile ed urgente, limitazione in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche»:

-il disposto dell'art.12, comma 1 del D.L.14/2017 convertito con modifiche con la Legge 48/18-4-2017, che recita «Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art.50 commi 5 e 7, del D.Lgs 267/2000, come modificato dal presente Decreto, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art.100 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto n.773/18-6-1931»;

-la Legge n. 689 del 24-11-1981 e s.m.i.;

Per tutte le ragioni suesposte

ORDINA

In tutto territorio comunale di Isernia:

1) Il divieto di vendita di alcolici ed altre bevande in vetro e lattine dalle ore 14:00 del giorno 15 marzo e fino alle ore 8:00 del giorno 16 marzo 2025 per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche in forma ambulante, per i distributori automatici, per gli esercenti dei pubblici esercizi, per i titolari degli esercizi di vicinato, per le medie strutture di vendita, per gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica e privata, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché per gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche anche a carattere temporaneo, per gli espositori artigianali, salvo che il consumo nei contenitori di vetro e/o latta avvenga all'interno dei locali e /o delle aree del pubblico esercizio regolarmente autorizzate e che non siano deputate alla somministrazione in forma ambulante;

2) disporre per lo stesso periodo innanzi citato il divieto di portare a seguito, da parte di chiunque, bibite in bottiglie di vetro e/o lattine ovunque acquistate nel territorio comunale.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale pe fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra €25,00 ed €500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in €100,00, salvo spese di notifica e altri oneri di legge di procedimento

DISPONE

Altresì che

-la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalle Forze dell'Ordine e dai Corpi di Polizia che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art.12 del Decreto Legge n. 14/2017 convertito con modifiche con la Legge n.48/18-4-2017: « Nei casi di reiterata

inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art.50 commi 5 e 7, del D.Lgs 267/2000, come modificato dal presente Decreto, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art.100 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto n.773/18-6-1931»;

-la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio per tutta la durata di validità della medesima manifestazione e ne sia data massima diffusione con ogni mezzo,

-la presente Ordinanza è immediatamente eseguibile;

-la presente Ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Isernia, al Questore, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando PM affinché ne facciano osservare il contenuto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione presso il TAR nei termini e nei modi previsti dagli artt.2 e seguenti della Legge 1034/6-12-1971, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica nei termini e modi previsti dal DPR 1199/24-11-1971.

il Sindaco
Castrataro Piero / ArubaPEC S.p.A.